



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Laura Fagotto

Procedimento n. 4/2026

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe

nei confronti dei seguenti soggetti:

1. **ETTORE METRANGOLO**, (titolare di licenza ospite FISE - n. tessera 50456146);
2. **RAMZI BENCHIHAOUI** (n. tessera FISE 50057675)
3. **CENTRO IPPICO REDINI ALLA MANO ASD** (codice affiliazione FISE n. 41017347)

...omissis...

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale

- 1) applica al sig. **ETTORE METRANGOLO** (tessera licenza ospite FISE n. 50456146) la sanzione della censura ai sensi dell'art. 6.1 n. II del Regolamento di Giustizia;
- 2) applica al sig. **RAMZI BENCHIHAOUI** (n. tess. FISE 50057675) la sanzione del richiamo scritto ai sensi dell'art. 6.1 n. I del Regolamento di Giustizia;
- 3) applica al **CENTRO IPPICO REDINI ALLA MANO ASD** (codice affiliazione FISE n. 41017347), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 ai sensi dell'art. 6.1 n. III del Regolamento di Giustizia.

MANDA

alla Segreteria Organi di Giustizia Federale affinché, ai sensi dell'art. 39.6, comunichi senza indugio il contenuto della presente pronuncia agli interessati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Pordenone-Roma, il 24 aprile 2026

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Laura Fagotto